

Sentenza: 21 febbraio 2018, n. 82

Materia: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento penale; impiego pubblico; previdenza sociale

Parametri invocati: art. 117, II comma, lett. h) e o)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 6, comma 5, e 20 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)

Esito:

- 1) Illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge della Regione Veneto 30/2016;
- 2) Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 5, della legge della Regione Veneto 30/2016.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio ha impugnato talune disposizione del collegato alla legge di stabilità regionale del Veneto per il 2017.

Atteso il carattere eterogeneo delle disposizioni, la sentenza in esame deve essere considerata come partita idealmente in due parti.

Nella prima parte, la Corte è occupata dall'impugnativa governativa dell'articolo 6, comma 5, della legge della Regione Veneto 30/2016.

Per comprendere appieno il ragionamento condotto dalla Corte, occorre premettere che con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, di riordino delle funzioni delle province, la Regione Veneto ha mantenuto, nelle more di un intervento statale, il personale dei corpi di polizia provinciale, tipicamente preposti alla vigilanza ittico-venatoria, nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia. E ciò proprio allo scopo di mantenere, come previsto dalla legge statale (L. 65/1986), in capo ai dipendenti, la qualifica, a seconda dei casi, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Questo pur avendo assegnato con effetti immediati la generalità delle funzioni amministrative in materia di pesca e attività venatoria alla Regione.

Con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 30/2016, non impugnato dal Governo, il legislatore regionale ha previsto che il personale di polizia provinciale, già inserito (*rectius*: mantenuto) nelle dotazioni provinciali ai sensi della legge regionale 19/2015, venga trasferito alla dotazione organica della Regione.

Il comma 5, gravato dal ricorso, precisa che, con l'operazione di trasferimento, il personale di polizia provinciale (esattamente quello di cui al comma 4) conserva tutte le qualifiche già possedute, ivi inclusa dunque la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

A tenore del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, con questa disposizione si sarebbe attribuita al personale della polizia provinciale una qualifica che solo la legge statale può conferire, a termini dell'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

La Corte conviene, in linea di principio, con l'inquadramento della tematica nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza e ne ricorda la stretta connessione con l'ordinamento penale.

Fa notare di seguito che il bene giuridico della sicurezza si garantisce attraverso la continuità del servizio di vigilanza, vero interesse pubblico in grado di giustificare soluzioni di diritto transitorio, come quella adottata con l.r. 19/2015 dalla Regione Veneto, a termini della quale vi è una mancanza di parallelismo tra funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria ed il resto delle funzioni amministrative nella stessa materia, le prime mantenute alle province, le seconde attribuite alla Regione.

È proprio tale visione finalistica che guida la Corte nella pronuncia interpretativa di rigetto del ricorso in questa parte, pronuncia a cui giunge, completando il percorso argomentativo, facendo notare come il comma 5 impugnato si riferisca al personale di cui al comma 4, che a sua volta richiama la legge regionale 19/2015, con la quale il legislatore si era preoccupato, in via transitoria, di mantenere, nelle more di un intervento statale, il personale di polizia provinciale nelle dotazioni organiche delle province e ciò proprio al fine del mantenimento della qualifica di polizia giudiziaria. Tale dato normativo risulterebbe quindi in qualche modo prevalente e (transitoriamente) fermo rispetto alla nuova previsione, che in pratica rimane sospesa fino all'iniziativa del legislatore statale.

Dunque il legislatore regionale si sarebbe mostrato, secondo i giudici costituzionali, consapevole (e rispettoso) delle prerogative statali. Pertanto viene dichiarata l'infondatezza della questione posta.

Nella seconda parte della sentenza, la Corte si produce in una concisa pronuncia di illegittimità costituzionale.

L'articolo 20 della citata legge regionale 30/2016 stabiliva che i dipendenti dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, neo istituita, avrebbero mantenuto la propria iscrizione, come posizione previdenziale, presso l'Inps, come dipendenti pubblici, nonostante ad essi si applicasse il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, del comparto privato.

Quand'anche la norma fosse da ritenersi meramente ricognitiva di effetti giuridici naturali dovuti ai dipendenti dell'Agenzia in qualità di ex dipendenti (pubblici) dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, l'attribuzione allo Stato in regime di potestà legislativa esclusiva, della materia della previdenza sociale, in base all'articolo 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione, rende radicalmente illegittima la disposizione.